

Mediazione familiare
Convegno 15 gennaio 2019

Esprimo un sentito ringraziamento nei confronti di coloro che hanno attivamente cooperato alla definizione ed alla realizzazione di una idea nata nelle aule della sezione famiglia del Tribunale di Milano, avallata e supportata dal Presidente del Tribunale: il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, il Centro Civico GeA Irene Bernardini del Comune di Milano ed il CMCmf (Coordinamento milanese dei Centri di mediazione familiare) e tutti i formatori che si sono avvicendati presso lo Spazio Informativo.

L'idea era quella di contribuire a diffondere la conoscenza dell'istituto della mediazione familiare utilizzando gli spazi del Tribunale e mettendo a disposizione del grande numero di genitori che quotidianamente entrano nelle nostre aule per concludere la loro esperienza matrimoniale o di convivenza, molti dei quali ancora sofferenti e conflittuali, informatori esperti e qualificati per spiegare loro la natura e la finalità della mediazione familiare.

Ci siamo seduti intorno ad un tavolo tutti insieme, riunendo tutti coloro che fanno mediazione familiare nell'area metropolitana: oltre al Comune, ed all'ordine degli Avvocati, anche tutte le Associazioni Professionali che operano sul territorio ed abbiamo collaborato con entusiasmo per dar vita ad una iniziativa tesa a favorire la conoscenza di un percorso a disposizione della coppia in crisi che può portare al superamento del conflitto ed alla conclusione di un progetto genitoriale condiviso e duraturo.

Il convegno di oggi vuole dare conto del lavoro fatto, dei risultati raggiunti, favorendo una ulteriore ed approfondita riflessione sui principi fondamentali della mediazione familiare e sulle prospettive future.

Mi limiterò a fare alcune brevi considerazioni frutto dell'esperienza alla sezione famiglia del Tribunale.

La prima osservazione

La assolutamente prevalente maggioranza delle coppie genitoriali, coniugate o meno, che iniziano un procedimento contenzioso non conoscono l'istituto della mediazione familiare. Nel migliore dei casi ne conoscono l'esistenza, ma non la natura e la finalità. Spesso lo confondono con un percorso di terapia di coppia.

La normativa non aiuta.

Mentre è dovere deontologico dell'avvocato informare il cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita (art. 2 D.L. 132/2014 convertito dalla Legge 162/2014) ed è altrettanto obbligatorio in tema di mediazione civile e commerciale che l'avvocato informi l'assistito per iscritto, con obbligo di depositare il documento quale allegato dell'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, "dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale", obbligo sanzionato dalla annullabilità del contratto tra l'avvocato e l'assistito, nulla è previsto per la mediazione familiare se non nel caso in cui sia raggiunto un accordo a seguito di negoziazione assistita, perché l'art. 6 del D.L. stabilisce che nell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve darsi atto che "gli avvocati hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare".

Un obbligo deontologico potrebbe farsi discendere dall' art. 28 del codice deontologico nazionale forense (2018) che prevede che l'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, oltre che informare la parte della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per

iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
Ma sembra troppo poco.

Quello che più stupisce è che la scarsa informazione non è solo delle parti, ma anche di molti avvocati.

Certo si tratta di un istituto relativamente recente nel nostro Paese, nato alla fine degli anni '80, ma questa disinformazione non è giustificata né tollerabile, in considerazione degli ampi benefici che sono ottenibili da un percorso di mediazione familiare condotto innanzi ad un mediatore professionale esperto e capace.

I giudici della sezione famiglia non solo all'udienza presidenziale, ai sensi dell'art. 337 octies c.c., ma anche nel corso del giudizio informano le parti circa i benefici del percorso mediativo e le stimolano ad intraprenderlo, e ciò fanno anche i giudici onorari della sezione, delegati ad esperire un tentativo di conciliazione nei giudizi relativi ai genitori non coniugati nell'ambito del c.d. "rito partecipativo".

L'invito ad accedere alla mediazione familiare è contenuto anche nei decreti di fissazione della udienza presidenziale o del rito partecipativo affinché le parti siano messe in grado di conoscere ed avviare il percorso anche prima della udienza.

Ma questo non è sufficiente.

E' nata, quindi, l'idea di aprire nel Tribunale un'area cui potessero avere un facile accesso non solo le parti in crisi, ma anche tutti i soggetti variamente interessati, per avere un'informazione ampia e corretta dell'istituto della mediazione.

Il tutto naturalmente senza dimenticare che la mediazione e la conciliazione sono vietate nei procedimenti in cui si registra violenza nei confronti delle donne e domestica ai sensi dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul del maggio 2011, ratificata dall'Italia con la Legge 77/2013 ed entrata in vigore l'1.8.2014 e che è impossibile mediare nei casi di problematiche psichiatriche o di abuso/dipendenza di sostanze stupefacenti o alcoliche.

La seconda osservazione

L'insistenza con la quale noi giudici della sezione famiglia stimoliamo le parti ad intraprendere un percorso di mediazione e l'iniziativa dello Spazio Informativo nascono dal convincimento che la mediazione familiare sia l'unico strumento a disposizione delle parti per il superamento del conflitto.

Il giudice della famiglia, chiamato a regolamentare la vita della famiglia dopo la crisi della convivenza, viene a conoscenza quotidianamente di storie di scontri, di risentimento, di svalutazione dell'altro, di prevaricazione, di perdita di attenzione al dolore ed ai bisogni dei figli, che vengono strumentalizzati e trascinati nel conflitto e quindi di bambini sofferenti con gravi disagi, problemi psicologici e neuropsichiatrici.

Cosa può fare il giudice?

Il giudice può dedicare tempo a sentire le parti liberamente (sempre però un tempo coerente con l'iter processuale), può dare indicazioni circa i principi di diritto che regolano la materia, può, anche con l'aiuto degli avvocati, suggerire una soluzione conciliativa, può ottenere, nel migliore dei

casi, un accordo che consenta di trasformare il rito. Altrimenti deve pronunciare un provvedimento che autoritativamente regola la vita della famiglia e dei figli dopo la separazione .

Può accadere che un equo provvedimento autoritativo del giudice, o che l'accordo conciliativo raggiunto in udienza aiutino i genitori a sedare ed anche a superare il conflitto, certo è che il giudice non opera direttamente sul conflitto, non è il suo ruolo e non ne ha neppure le capacità.

Quindi l'unica possibilità effettiva che le parti si riappropino della loro funzione genitoriale, che sappiano mettere al centro l'interesse del loro bambino operando una trasformazione costruttiva della loro relazione ed abbattendo il muro che avevano alzato, consiste nel seguire un percorso di mediazione familiare.

Il mediatore, applicando le tecniche di mediazione, opera tra loro come un facilitatore della comunicazione, li aiuta a riscoprire il rispetto e la fiducia nell'altro, a trovare un modo per negoziare non solo un accordo sul presente, ma un progetto genitoriale che possa durare anche per il futuro nell'ambito del quale poter esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale.

Terza considerazione

Lo Spazio Informativo del Tribunale fornisce informazioni prevalentemente alle parti di un giudizio in corso e non può che essere così, visto che è aperto all'interno del Tribunale.

Sarebbe però auspicabile che il messaggio della necessità della mediazione familiare giunga alle coppie in crisi prima dell'accesso alla autorità giudiziaria, prima che il conflitto si radicalizzi, anche prima che gli avvocati avviino le trattative per un accordo: non sempre, infatti, gli avvocati hanno un approccio corretto nelle cause di diritto di famiglia, alcuni trattano il giudizio in una logica di scontro, di affermazione della posizione del proprio assistito, di vittoria e di sconfitta, trascurando del tutto che nei nostri giudizi c'è la vittoria di tutti o la sconfitta di tutti, prevalentemente dei bambini che, non avendo una loro propria voce all'interno del processo, ne sono le vere vittime.

Dovrebbe operarsi un mutamento della coscienza sociale ed entrare nel costume e nella prassi dei rapporti genitoriali che, al momento della decisione di por fine alla convivenza, prima delle esasperazioni e delle rivendicazioni, proprio quando i figli hanno maggior bisogno di sostegno dai loro genitori per superare il dolore ed i cambiamenti imposti dalla separazione, i genitori chiedano preliminarmente l'aiuto di un mediatore familiare, oltre che di un avvocato con vocazione collaborativa, affinché, aperto il canale del dialogo, possano dar vita ad un nuovo percorso genitoriale che li veda capaci, insieme, di accompagnare i loro figli in un sereno percorso di crescita.

In questa ottica, e quindi positivamente, potrebbero essere lette le proposte normative contenute nel DdL n. 735 c.d. Pillon che (oltre a regolamentare la professione del mediatore familiare istituendo l'albo professionale dei mediatori familiari, ed a regolamentare il procedimento di mediazione) costruisce la mediazione familiare, sul modello della mediazione civile e commerciale, come condizione di procedibilità del giudizio separativo e divorzile istituendo l'obbligatorietà, quantomeno, di un preliminare tentativo di mediazione. Vibrante e numerose sono state le critiche che tale proposta normativa ha sollevato da parte di tutti, per primi proprio i mediatori. E' indubbio però che rendere obbligatorio il primo incontro informativo consentirebbe, quantomeno, di raggiungere l'obiettivo di indurre nella collettività la cultura della mediazione.

Milano 15.1.2019

Dr. Anna Cattaneo